

Allegato " B " al N. 52537 di Raccolta
STATUTO

"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI MAJANO"

Art. 1 Denominazione

E' fondata a Majano nel 1892 la società di Mutuo Soccorso, sotto la denominazione "Società Operaia di Mutuo Soccorso di Majano", fra gli operai aperta a tutte le categorie lavorative.

Essa si ispira ai principi fondanti richiamati nel primo statuto, adottato sin dall'anno 1892. La Società apolitica e apartitica si propone di promuovere l'unione e la fratellanza tra i Soci.

Essa ha promosso l'istruzione, la moralità il benessere dei soci affinché possano cooperare al bene della Patria ed al miglioramento progressivo della umana famiglia.

La Società ha promosso e sovvenzionato corsi culturali d'istruzione professionale, corsi a carattere socio-culturale, conferenze, premi in denaro a studenti ed operai che perfezionavano la loro preparazione tecnica e culturale; concedendo assistenza morale ed eventuali sussidi a soci su proposta del Consiglio. Ha svolto finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'istruzione, del campo ricreativo, del campo socio-sanitario.

La Società consegue la personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, nei modi stabiliti dalla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Majano, via Friuli n. 5 e sede secondaria in Majano Via Zorutti Palazzo delle Associazioni. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite altre sedi secondarie, uffici, comitati, nonché altri organi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

Art. 3 Durata

La Società di Mutuo Soccorso sorta nel 1892, ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e Scopo

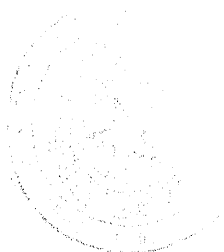
La Società di Mutuo Soccorso, che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi di mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto

tra i cittadini. Opera a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa. Erogare assistenza previdenziale, economica e sanitaria ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali. La Società potrà inoltre perseguire finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'istruzione, del campo ricreativo, del campo socio-sanitario, della beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La Società si propone di:

- a) Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) Svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e di regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) Svolgere attività di assistenza socio-sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- d) Erogare agli associati assistenza economica in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- e) Erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- f) Erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei loro familiari.
- h) Promuovere attività motorie a favore dei Soci della terza età;
- i) Svolgere ogni altra attività prevista dagli artt.1 e 2 della Legge 15/04/1886 n.3818, così come modificata dall'art.23 del D.L. 18/10/12 n.179.

Roberto M...

[Signature]



Per realizzare quanto sopra previsto, potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto.

In particolare sarà possibile:

- a) stabilire rapporti con gli organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) aderire e partecipare anche economicamente a comitati, consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886;
- c) promuovere, costituire, gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
- d) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito Regolamento interno.

Art. 5 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Società dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Società;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- del ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

I lasciti e le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal Patrimonio Sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

In caso di liquidazione o perdita della natura della società di mutuo soccorso, il Patrimonio sarà devoluto ad altra Società di Mutuo Soccorso o da quanto previsto dalla legge 4818/1886 salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la quota annuale di iscrizione. L'adesione alla Società non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Società di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. La Società può emettere "Titoli di Solidarietà".

Art. 6 Fondatori, Soci, Benemeriti, Benefattori, Onorari e Aggregati

1) Chi intende aderire alla Società deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Società si propone e l'impegno ad approvarne ed osservare Statuto e Regolamenti.

2) Sono Aderenti alla Società:

- I Fondatori;
- I Soci ordinari effettivi;
- I Benemeriti della Società;
- I Benefattori della Società
- I Soci Onorari;

3) Non può essere socio chi è escluso dal diritto di voto. I minori sono rappresentati da chi esercita la potestà genitoriale.

4) L'adesione alla Società comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Società.

5) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Società stessa.

6) Sono Soci ordinari Effettivi della Società coloro che aderiscono alla Società nel corso della sua esistenza.

7) Sono Benemeriti i soci che hanno maturato 25 anni di vita sociale.

8) Sono Benefattori della Società coloro che persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, intendono sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. Non saranno né elettori, né eleggi-

Raffaello

Adm. Soc.



bili alle cariche sociali.

9) Sono Soci Onorari quei cittadini ritenuti degni per meritevoli opere dell'ingegno, per speciali servigi a vantaggio dell'istituzione, senza perdita di qualsiasi diritto loro spettante. La nomina deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. La stessa Assemblea, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere alla nomina di un Presidente Onorario della Società, scelto fra cittadini illustri e benemeriti della Patria.

10) La quota sociale per i soci effettivi, da pagarsi annualmente, viene proposta dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dei Soci all'Assemblea ordinaria. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota annuale entro il 31/12 dell'anno di competenza chiunque partecipi alla Società decade. I Soci decaduti potranno essere riammessi a domanda dopo esame del caso da parte del Consiglio.

11) Chiunque aderisca alla Società può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Società stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

12) L'espulsione dalla Società è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- Riprovevole condotta morale.
- Condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti.
- I Soci dichiarati decaduti od espulsi perdono tutti i diritti.

13) Il Socio effettivo, in regola con le disposizioni del presente Statuto, potrà partecipare a tutte attività ricreative e culturali che verranno organizzate dalla Società.

14) Ai soci che versino in stato di comprovato bisogno, potranno essere corrisposti sussidi straordinari nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio. All'uopo, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, verranno stanziare somme da destinarsi all'erogazione di detti sussidi che verranno assegnati a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, il quale avrà la più ampia facoltà di svolgere accertamenti per stabi-

lire il grado di bisogno dei richiedenti.

15) Ogni socio è tenuto ad osservare le prescrizioni dello statuto, ad assoggettarsi a tutte le deliberazioni prese legalmente dal potere sociale, secondo le rispettive attribuzioni, salvo il diritto di reclamo all'assemblea.

16) I soci che avessero lagnanze da fare verso incaricati di qualunque ufficio sociale, le rivolgeranno a voce od in iscritto al Consiglio.

17) Qualunque sia il motivo per cui il socio cessa di far parte della Società, non conserva diritto alcuno a indennità, a risarcimenti o rimborsi da parte della società. La quota sociale o il contributo associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

18) A giudizio definitivo del Consiglio, in qualsiasi momento, il socio può venire esonerato dal versamento della quota sociale. Sono tenuti in particolare considerazione i soci con più di vent'anni di iscrizione.

Art. 7 Organi

Sono organi della Società:

- L'Assemblea degli Aderenti alla Società;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- Il Tesoriere;
- Il Sindaco unico;
- Il Comitato dei Proviviri.

L'elezione degli Organi della Società non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea della Società è costituita da tutti i soci indistintamente ed è l'organo sovrano della Società stessa.

Alle attribuzioni dell'Assemblea è riservato:

- L'elezione del Presidente della Società, dei membri del Consiglio, del Sindaco unico e del Comitato dei Proviviri.
- L'approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio Preventivo, sentita la relazione del Sindaco unico.
- Ogni e qualunque determinazione d'interesse generale della Società tanto in ordine organico come in ordine amministrativo non contemplate nel presente statuto.

- La ratifica di deliberazioni assunte con carattere d'urgenza dal Consiglio.

La Società si riunisce in assemblea ordinariamente una volta all'anno, e, comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e straordinariamente in qualunque altro giorno tutte le volte che lo esigono interessi sociali di rilevanza.

- Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita della Società stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- Delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. In linea straordinaria l'Assemblea generale viene convocata o per determinazione del Consiglio od in seguito a domanda firmata da almeno un quinto dei soci nella quale risulti indicato il motivo della convocazione. La convocazione è fatta mediante avviso personale almeno otto giorni prima, se trattasi di adunanze ordinarie, e non meno di tre giorni prima per le riunioni straordinarie e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato al domicilio del socio.

L'assemblea è costituita in numero legale quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci, e le sue deliberazioni saranno valide quando risultino approvate dalla maggioranza dei soci votanti. Il socio impossibilitato ad intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da un terzo mediante semplice delega estesa sull'avviso di convocazione. Nessuno potrà rappresentare più di un socio.

In seconda convocazione l'Assemblea, dopo un'ora da quella fissata per la prima adunanza, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

La votazione è sempre palese, salvo nei casi in cui il presente statuto disponga il contrario o l'Assemblea diversamente determinasse. Ogni socio ha diritto di parola non più di due volte sullo stesso argomento, a meno che non sia relatore, od il Presidente non creda utile accordargliela nuovamente.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto a scelta dell'Assemblea, da 11 Membri. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente della Società nella prima seduta del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio devono essere tutti soci ordinari effettivi.

I Consiglieri devono essere aderenti alla Società ed essere in regola con il pagamento della quota sociale; durano in carica per quattro anni, unitamente al Presidente, e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

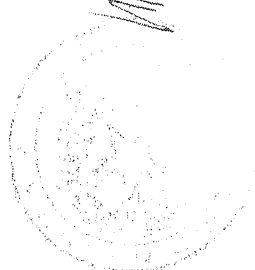
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione della società in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- Nomina del Presidente
- Nomina del Vice-Presidente;
- Nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- Nomina del portabandiera e il suo sostituto, che hanno voto consultivo;
- Nomina del Tesoriere;
- L'ammissione alla Società di nuovi Aderenti e la cancellazione di coloro che risultassero indegni di appartenere al Sodalizio;
- La predisposizione annuale del Bilancio;
- La nomina di eventuali commissioni incaricate di qualsiasi ramo di servizio attinente alla Società e delegate a studi speciali;

Roberto Pavan

[Signature]



- La formazione di regolamenti interni ed in generale tutti quei provvedimenti che non rientrino nella competenza degli altri poteri e che tendono a promuovere gli interessi morali e materiali del Sodalizio.

Il Consiglio è costituito in valida seduta sempreché siano presenti almeno 7 (sette) membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Sindaco Unico. La convocazione è fatta mediante lettera o comunicazione telefonica o telematica, indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da effettuarsi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Alle sedute del Consiglio possono intervenire invitati dal Presidente, esperti del settore.

Le delibere del Consiglio su provvedimenti che hanno il carattere dell'urgenza devono essere prese a maggioranza non minore di due terzi dei votanti.

Le votazioni consiliari procedono sempre in forma palese per alzata di mano o per appello nominale meno nelle questioni di persone.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni e di patrocinare soprattutto l'interesse della Società. In caso di impedimento devono tempestivamente giustificare la loro assenza. Dopo tre assenze ingiustificate o per sei volte ad intervalli diversi, decadono dalla carica.

Art. 10 Presidente

Al Presidente della Società spetta la rappresentanza della Società stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione

può attribuire la rappresentanza della Società anche al Vice Presidente o ad uno dei Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento le lui funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, il quale a sua volta viene interinalmente sostituito dai membri del Consiglio in ordine di anzianità.

Al Presidente della Società compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Società; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Società, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Art. 11 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 Segretario del Consiglio di Amministrazione

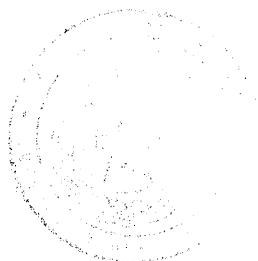
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, anche mediante registrazione, e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Società.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verballi delle assemblee, e del Consiglio di Amministrazione.

E' responsabile ed incaricato della custodia e

Roberto Placenta

[Signature]



conservazione delle carte sociali, tiene l'elenco per ordine alfabetico di tutti i soci, e contrassegna tutti gli atti emanati dal Consiglio.

Art. 13 Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa della Società e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo da idonee relazioni contabili.

Art. 14 Sindaco unico

I conti della Società sono riveduti da un revisore eletto dall'Assemblea.

L'incarico di sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco cura la tenuta del libro dei verbali del Sindaco unico, può essere scelto anche fra non soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Sindaco ha il compito di esaminare i registri e di vigilare sull'andamento della Società, presentando una dettagliata relazione all'assemblea.

Partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Probiviri e loro mansioni

Il Comitato dei Probiviri, composto da 3 membri, deve esaminare e risolvere in via conciliativa qualunque vertenza possa insorgere in seno al sodalizio. Nei casi di espulsione di soci il Comitato dei Probiviri è chiamato a decidere in merito. Viene convocato dal Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o quando, allo stesso Consiglio, ne venga fatta richiesta motivata da parte di un socio. Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili, vengono comunicate al Consiglio di Amministrazione ed il Presidente ne informa, a sua volta, gli interessati con lettera raccomandata entro cinque giorni dalla lettura nell'adunanza del Consiglio.

Quando l'intervento del Comitato dei Probiviri riguarda l'espulsione di un socio, delle decisioni prese deve essere informata l'Assemblea Generale nella sua seduta successiva.

Il Comitato dei Probiviri può essere eventualmente invitato dal Consiglio di Amministrazione ad e-

sprimere parere nelle controversie fra il sodalizio e terzi.

Art. 16 Avanzi di gestione

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominato, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Società stessa, salvo che ciò sia imposto per legge.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Elezioni

La Rappresentanza della Società è di carattere elettivo per suffragio libero a tutti i soci.

Le elezioni della rappresentanza sociale avvengono nell'ordinaria convocazione dell'Assemblea.

Sono eletti consiglieri, Sindaco e membri del comitato dei Proviviri, coloro che raccolgono la maggioranza dei voti.

L'Assemblea dei soci eleggerà tre scrutatori. La nomina non potrà cadere su soci che già ricoprano cariche sociali di qualunque genere o che siano candidati. Gli scrutatori costituiranno l'ufficio elettorale che sarà presieduto dal socio più anziano fra gli stessi scrutatori. Di tutte le operazioni, dall'insediamento dell'ufficio elettorale allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, dovrà compilarsi apposito verbale. Prima di iniziare la votazione, i componenti l'Ufficio Elettorale si accerteranno che tutte le schede siano autentiche col bollo della Società, ed accerteranno altresì che la lista dei soci elettori, la tabella dei membri del consiglio da surrogarsi, e quelli che rimangono in carica, siano affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle elezioni. Dovendosi sospendere la votazione, l'urna verrà sigillata con strisce di carta gommata. Tali strisce saranno firmate dai componenti l'Ufficio.

Le elezioni devono essere fatte per voto segreto mediante scheda scritta o stampata. Non saranno però valide le schede che in qualunque modo rilevassero il votante. A misura che gli elettori andranno deponendo i loro voti nelle urne, uno degli scrutatori ne farà constare l'avvenuta votazione scrivendo il proprio nome a riscontro di ciascun votante sopra una copia della lista elettorale.

Dichiarata chiusa la votazione, si aprirà l'urna e si effettuerà lo spoglio delle schede che dovranno risultare in numero uguale a quello dei votanti,

Pro Bono
Pro Bono
Pro Bono

risultante dall'elenco compilato via via che i soci voteranno. Finito lo spoglio si considereranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti, fino a coprire il numero stabilito dei componenti delle varie cariche sociali. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di matricola. Prima di proclamare il risultato delle elezioni, l'ufficio di scrutinio è in obbligo di verificare se tutti gli eletti si trovano nelle condizioni di eleggibilità. I casi di ineleggibilità saranno specificati nel verbale, ed al socio non eletto subentrerà quello che lo segue immediatamente nella graduatoria dei voti. Eseguita la verifica, il Presidente dell'Ufficio proclamerà gli eletti; le schede verranno raccolte e saranno arse seduta stante e saranno conservate agli atti unitamente ai verbali sul quale verranno indicati i motivi della contestazione, soltanto quelle sulle quali vi fosse sorta contestazione, firmate dagli scrutatori. Sulla validità o meno di esse decide in via definitiva l'Assemblea dei soci. I soci purché non arrechino disturbo, a giudizio insindacabile del Presidente dell'ufficio, possono trattenersi presso l'ufficio di scrutinio.

In caso di reclamo per nullità della elezione, se il reclamo sia appoggiato da almeno venti soci e sia proposto entro cinque giorni da quello della elezione impugnata, dovrà essere convocata l'assemblea entro quindici giorni da quello della presentazione del reclamo per decidere sullo stesso.

Il socio elettore deve riconsegnare al Presidente dell'ufficio elettorale la scheda piegata in quattro parti. La scheda si intende validamente votata quando non ci siano indicati o votati più candidati rispetto al numero da eleggere. Le schede che non esprimano chiaramente la volontà dell'elettore, sono da dichiararsi nulle. Altrettanto dicasi per le schede che rechino scritte o segni che debbano ritenersi "in modo inoppugnabile" fatti intenzionalmente dall'elettore. Se il socio elettore riscontra che la scheda che gli viene consegnata è deteriorata o rechi segni che possano ingenerare dubbi sulla sua volontà di voto, o se l'elettore stesso ha errato nell'esprimere il voto, può chiedere al Presidente una nuova scheda. La scheda restituita verrà immediatamente sminuzzata dinanzi allo stesso socio che l'ha restituita.

Art. 18 Disposizioni diverse

Colui che, rivestito di una qualunque carica sociale, viene a cessare, resta nell'esercizio delle sue attribuzioni fino al momento in cui si insedia il successore.

I libri della società sono visibili a qualunque Socio ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla società a spese del richiedente.

Gli esercizi della Società chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Società nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Tutti coloro che si trovano rivestiti di qualunque carica sociale sono nell'esercizio delle loro attribuzioni, personalmente responsabili per tutti i danni che potessero derivare alla Società per spese arbitrarie, malversazioni di fondi e pregiudizio di diritti, ed in caso di contestazioni su questo proposito se ne riferirà il giudizio definitivo all'assemblea generale. A questo effetto, quando trattasi di spese, le votazioni del Consiglio seguiranno sempre per appello nominale.

Art. 19 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Società di Mutuo Soccorso contenute nel libro I e V del Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Art. 20 Modificazioni

Le modifiche allo Statuto vengono proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, con l'intervento almeno della metà dei soci ed alla maggioranza di due terzi dei votanti. Se nella prima adunanza non si raggiunga la metà dei soci si procederà ad altra convocazione nella quale il numero legale sarà costituito da qualsiasi numero di soci e le deliberazioni saranno valide se prese da due terzi dei votanti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un'ora dopo di quella fissata per la prima adunanza.

Le medesime disposizioni saranno osservate per la validità delle deliberazioni sociali dirette a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica della Società.

Roberto Merri

MAJANO
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
MAJANO (UD) – VIA FRIULI N. 5
C.F.: 80027190307

LA PRESENTE COPIA IN CARTA SEMPLICE
COMPOSTA DA PIU' FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE PER USO DI LEGGE

UBINE

